

Rep. n. /2022

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
CONVENZIONE D'USO TEMPORANEO LOCALI PER
EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno (.....) del mese di
.....

TRA

Ing. Giacomo Parenti, nato a Volterra (PI) il 20/05/1964, il quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto
della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in via Cavour n.
1 – Firenze (C.F. 80016450480- P.I. 01709770489), nella sua qualità di
Direttore Generale nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6
del 19/06/2019;.

E

Dott. Francesco Valente, nato a Livorno (LI) l' 8 ottobre 1979, che
interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto
dell'Istituto Salesiano dell'Immacolata con sede in Firenze, Via del
Ghirlandaio 40, (P.IVA-CF 01330310481), in qualità di Legale
Rappresentante;

PREMESSO CHE

- in data 28/07/2022 è stato sottoscritto con l'Istituto Salesiano
dell'Immacolata l'atto di Convenzione d'uso temporaneo rep. 530/2022 per
l'utilizzo scolastico di porzione dell'immobile di via del Ghirlandaio n. 40,
Firenze, con decorrenza dal 01.08.2022 fino al 30.06.2023;

- dal momento che l'I.I.S. Salvemini Duca d'Aosta, a cui sono state assegnate le aule di cui al contratto sopra richiamato, ha manifestato la necessità di spazi per lo svolgimento di educazione fisica, la Città Metropolitana di Firenze chiedeva la disponibilità dell'Istituto Salesiano dell'Immacolata alla stipula di una Convenzione d'uso temporaneo per gli spazi della palestra, compresi gli spogliatoi, e dei campi da calcio e da basket;
- l'Istituto Salesiano confermava la disponibilità alla stipula di tale Convenzione ;

Tutto quanto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto – L'Istituto Salesiano dell'Immacolata tramite il suo rappresentante, Dott. Francesco Valente, come sopra qualificato, concede alla Città Metropolitana di Firenze che, in persona del suo Dirigente come sopra indicato accetta, l'uso della palestra, di due spogliatoi, del campo di calcio a cinque e del campo di basket adiacente alla palestra, spazi ubicati in via del Ghirlandaio n. 40;

ART. 2 Destinazione – Gli spazi come sopra identificati saranno utilizzati dall'I.I.S. Salvemini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 escludendo i giorni di sospensione della didattica secondo il calendario regionale.

ART. 3 Durata – La presente Convenzione decorre dal 01.10.2022 fino al 30.06.2023 al cui termine scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.

ART. 4 Canone – Il canone omnicomprendivo, per l'utilizzo degli spazi oggetto della presente Convenzione è stabilito in euro 2.000,00 mensili, oltre Iva al 22%, da corrispondere in rate bimestrali, ciascuna di € 4.000,00, oltre Iva entro il 01/10, 01/12, 01/02, 01/04 oltre la rata mensile del mese di giugno che verrà corrisposta entro il 01/06/2023.

Facendo seguito all'art. 17-ter del DPR n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. B della L. 190/2014, la Città metropolitana di Firenze si farà carico del versamento della quota Iva all'Erario corrispondendo all'Istituto Salesiano dell'Immacolata l'importo netto del canone.

Resta inteso che, nel caso la fattura elettronica emessa dall'Istituto Salesiano dell'Immacolata non arrivi alla Città Metropolitana di Firenze almeno quindici giorni prima della scadenza del bimestre, il pagamento della fattura sarà eseguito nel termine dei trenta giorni successivi alla data di arrivo della fattura medesima, prescindendo dalle scadenze contrattuali.

Detti pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c bancario IBAN :IT71T0503402802000000003193 intestato all'Istituto Salesiano dell'Immacolata, previa emissione di fattura esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare:

Codice iPA: cmfi

Codice Univoco ufficio: UF4TAE

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Locatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, ed in particolare l'obbligo di utilizzare un conto

corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

ART. 5 Cessione del Contratto - E' fatto espresso divieto alla Città Metropolitana di Firenze, senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto Salesiano dell'Immacolata, di cedere il presente contratto, totalmente e/o parzialmente il complesso immobiliare a terzi. Fa eccezione a tale divieto la consegna degli spazi al Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Salvemini Duca d'Aosta.

ART. 6 Stato e conduzione dei locali– La Città Metropolitana di Firenze dichiara di aver visitato l'impianto e di averlo trovato idoneo all'uso e si impegna a riconsegnarlo, al termine della Convenzione, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso, fermo restando che la responsabilità su eventuali danni alle strutture ed alle attrezzature è limitata alle ore di effettivo utilizzo.

La Città Metropolitana di Firenze avrà cura di trasmettere il presente atto al Dirigente scolastico dell'I.I.S. Salvemini Duca D'Aosta, garante dell'osservanza delle norme di comportamento e del corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature in esse contenute, che si assumerà l'onere di controllare affinché gli studenti non sostino nelle strutture medesime oltre il tempo loro assegnato, lasciando i locali puliti e liberi e sgombri da cose e persone. Eventuali danni imputabili all'Istituto Scolastico dovranno essere riscontrati immediatamente ed in contraddittorio dagli insegnanti di scienze motorie presenti e dal referente delle strutture, con sottoscrizione di apposito verbale di contestazione e ne quantificheranno l'entità.

ART. 7 Responsabilità – La Città Metropolitana di Firenze esonera espressamente l'Istituto Salesiano dell'Immacolata da ogni responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso dei locali e si impegna a tenerlo indenne da qualsiasi addebito o responsabilità del quale dovesse trovarsi a rispondere in conseguenza di detto uso.

Si attesta che gli studenti, i docenti, gli accompagnatori ed i responsabili dell'Istituto Scolastico in questione, sono regolarmente coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, conformemente alle leggi vigenti.

ART: 8 Custodia e manutenzione dell'immobile – La Città metropolitana di Firenze si obbliga a non apportare alcuna modifica od innovazione ai locali locati, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo espresso consenso scritto del locatore.

I miglioramenti e le addizioni fisse ed infisse comprese le pareti prefabbricate di qualunque tipo, eseguite dalla Città metropolitana, resteranno in ogni caso acquisite all'Istituto Salesiano e al termine della Convenzione, senza alcun compenso anche se autorizzate.

Il Conduttore è responsabile della custodia degli spazi oggetto della presente Convenzione che dovrà usare e mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile, impianti compresi, fanno carico all'Istituto Salesiano dell'Immacolata e salvo gli interventi che la Città metropolitana di Firenze dovrà eseguire a propria cura e spese se cagionati da cattivo uso o negligenza propri o di terzi.

ART. 9 Oneri accessori – Tutte le spese relative all'utilizzo dell'immobile (luce, riscaldamento, acqua ecc.) sono a carico della Città Metropolitana e già ricomprese nel canone previsto all'art. 4.

Art. 10 Riconsegna - Al termine della presente Convenzione la Città metropolitana dovrà restituire gli spazi concessi in uso nel medesimo stato in cui sono state consegnati, salvo il normale degrado d'uso.

ART. 11 Rinvio - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed al Codice Civile.

ART. 12 Spese - Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In caso di registrazione tutti gli oneri e le spese sono a carico della Città metropolitana di Firenze. L'imposta di bollo, a carico della Città metropolitana di Firenze, pari a € 32,00 è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'ufficio territoriale di Firenze prot n° 81225 del 19.07.2019.

ART. 13 Tutela dei dati personali - Il Locatore dà atto di aver ricevuto dalla Città Metropolitana di Firenze l'Informativa sulla Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di averla restituita firmata per accettazione.

Il presente atto composto da numero tredici (13) articoli scritti su sette (7) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO SALESIANO
DELL'IMMACOLATA

Dott. Francesco Valente

IL DIRETTORE GENERALE DELLA CITTA' METROPOLITANA

Ing. Giacomo Parenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. Per l'Istituto Salesiano dell'Immacolata, il Dott. Francesco Valente, dichiara di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui all'articolo 6 del presente contratto e per la Città Metropolitana di Firenze, l'Ing. Giacomo Parenti dichiara di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui agli articoli 8,9 e 10 del presente contratto.

“Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.